



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GALILEO GALILEI"

Scuola dell'Infanzia. Primaria. Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale

via Cappella, 2 - 81021 - ARIENZO (Ce) - www.scuolarienzo.gov.it
C. F.: 93009730610 - C. M.: CEIC848004 - Tel.: 0823/755441 - Fax: 0823/805491
e-mail: ceic848004@istruzione.it - pec: ceic848004@pec.istruzione.it



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n° 235)

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

I genitori/affidatari degli alunni della classe

scuola

e il dirigente scolastico Prof.^{ssa} Rosa Prisco

- visto l'art. 3 del DPR 235/2007;
- vista la CM Prot n. 3602/P0 del 31/7/2008;

PREMESSA

preso atto che:

- il patto educativo di corresponsabilità nasce per fondare un'alleanza educativa basata sulla partnership, su ruoli paritetici degli studenti, degli organi e operatori scolastici, delle famiglie e dei soggetti interni ed esterni, anche istituzionali o associativi, che costituiscono l'intera comunità scolastica affinché lavorino insieme per portare a compimento una **mission comune: creare un'alleanza educativa per favorire il successo formativo e la crescita armonica delle nuove generazioni.**
- il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce l'ecologia primaria entro la quale si realizza la transazione educativa e la condizione fondamentale del successo dell'impresa educativa;
- la scuola è non soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi che necessitano di interventi complessi di coordinamento, gestione, conservazione-ottimizzazione e partecipazione;
- la serie storica degli esiti scolastici rileva il mancato rispetto dei regolamenti quale fattore prevalente di insuccesso educativo e dei malfunzionamenti nell'erogazione dei servizi scolastici;

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità

1) ETICA DELLA RESPONSABILITA'

1.a) L'osservanza delle norme di livello nazionale e regionale e dei regolamenti a livello d'istituto assume i caratteri di presupposto fondamentale e prioritario per la realizzazione degli obiettivi formativi d'istituto.

1.b) Scopo fondamentale del presente Patto è l'esplicitazione delle responsabilità, comuni ed individuali, connesse con i comportamenti contrari alla realizzazione delle istanze richiamate nella premessa e l'assunzione dei conseguenti impegni per l'osservanza delle norme, per il miglioramento e per il ripristino delle condizioni di buon andamento in caso di violazione delle norme.

1.c) Le predette responsabilità si ripartiscono in responsabilità per violazione di norme generali dello Stato e responsabilità per violazione dei regolamenti d'istituto.

2) RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DI NORME GENERALI DELLO STATO

Le responsabilità del personale della scuola sono disciplinate dalle norme richiamate nei punti che seguono.

2.a) RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- art. 25 D.L.vo 165/2001: responsabilità gestionale;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Dirigenza dell'area V (dirigenti scolastici) e contratto individuale di lavoro: responsabilità in ordine agli obblighi contrattuali e ai risultati di gestione;
- art. 18 D.L.vo 81/2008: responsabilità in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro; a tale proposito si richiama l'art 2, comma 1, lettera "a" che equipara alla figura del "lavoratore"... *".....l'allievo degli istituti di istruzione..... nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione....."*;
- art. 2048 Codice Civile (cc), secondo comma, responsabilità in ordine agli aspetti di carattere organizzativo in materia di vigilanza sullo studente minore;
- art. 361 Codice Penale (omessa denuncia) *"Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare alla Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, e' punito con la multa da lire sessantamila a un milione....."*. Per effetto di tale norma: *"Ove il fatto costituente violazione disciplinare (dello studente, ndr) sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale,.....il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale [dalla CM Prot n. 3602/P0 del 31/7/2008]."*

2.b) RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE.

- art. 2048 cc, secondo comma: responsabilità in ordine alla vigilanza di prossimità sullo studente minore;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL): responsabilità in ordine agli obblighi contrattuali;
- articolo 492 e seguenti del D.L.vo 297/1994 (Testo Unico sull'istruzione) con le modifiche apportate dall'art. 2 comma 1 della Legge 25 ottobre 2007 n.176: responsabilità in ordine agli obblighi professionali di natura non contrattuale.
- art. 19 D.L.vo 81 (sicurezza nei luoghi di lavoro): responsabilità in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i casi in cui il personale in parola è equiparato alla figura del "preposto" (art. 2, comma 1 lett. "e" del decreto citato);

2.c) RESPONSABILITÀ DEI GENITORI/AFFIDATARI.

- art. 30 della Costituzione Art. 30 *"È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio...."*: responsabilità in ordine all'obbligo scolastico (per gli aspetti di dettaglio: DM n° 139 del 22/8/2007 e delibere regionali sul calendario scolastico);
- art. 2048 cc, primo comma *"...La responsabilità del genitore (...) e quella del precettore (...) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacchè l'affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di "culpa in vigilando", non lo solleva da quella di "culpa in educando", rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire*

comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984)....." [dalla CM Prot n. 3602/PO del 31/7/2008]: responsabilità educativa.

2.d) RESPONSABILITÀ DELLO STUDENTE.

- Codici civile e penale, per le responsabilità conseguenti ai comportamenti illeciti, con le eventuali attenuazioni derivanti dallo status di minore;
- D. P. R. del 24 Giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. del 21/11/2007 n° 235 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria": responsabilità in ordine ai doveri scolastici.
- Articolo 20 D.L.vo 81/2008 (obblighi dei lavoratori): responsabilità in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro nelle attività in cui lo studente è equiparato alla figura del "lavoratore" ('art 2, comma 1, lettera "a").

3) RESPONSABILITA' PER VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI A LIVELLO D'ISTITUTO

3.a) Le carte fondamentali d'istituto (regolamento d'istituto, contrattazione integrativa d'istituto, Piano triennale dell'Offerta Formativa, programmazioni di classe e disciplinari) contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori/affidatari, diritti e doveri degli studenti e diritti e doveri degli operatori scolastici la cui disciplina è devoluta all'istituzione scolastica.

3.b) Le carte fondamentali d'istituto, con esclusione delle parti soggette a tutela della privacy, sono pubblicate sul sito web della scuola (www.scuolarienzo.gov.it) e a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

3.c) Il regolamento d'istituto in particolare individua e disciplina:

- i comportamenti contrari ai doveri scolastici da parte degli studenti e le relative sanzioni;
- il procedimento amministrativo dell'irrogazione della sanzione disciplinare;
- le modalità per la promozione di ricorsi contro le sanzioni irrogate agli studenti davanti agli organi di garanzia d'istituto e regionale.

4) IL CONTRATTO FORMATIVO

Nell'ambito dei regolamenti a livello d'Istituto la relazione educativa docente-studente è disciplinata dal "contratto formativo". Il contratto formativo esplicita diritti e doveri dello studente, diritti e doveri dei docenti in connessione con il processo d'insegnamento-apprendimento.

5) PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE: AVVISI E RECLAMI

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri richiamati nel presente patto, ove non si configurino come più gravi violazioni o illeciti sanzionabili, si attua la procedura di composizione obbligatoria che comprende:

5.a) segnalazione di inadempienza: tramite "avviso", se prodotta dalla scuola, "reclamo" se prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma orale che scritta;

5.b) accertamento: una volta prodotto l'avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non risulti di immediata evidenza ovvero non sussistente, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le circostanze segnalate;

5.c) ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera "b", il ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze;

5.d) informazione: il ricevente è obbligato ad informare l'emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate.

6) IMPEGNI DI RECIPROCA'

Il genitore/affidatario, sottoscrivendo l'istanza d'iscrizione, è pienamente consapevole:

6.a) delle disposizioni richiamate nel presente patto e delle conseguenti responsabilità;
6.b) della necessità della loro scrupolosa osservanza.

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell'istituzione scolastica e responsabile gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel patto siano pienamente garantiti.

I genitori/affidatari

Il Dirigente Scolastico

**REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE
"GALILEO GALILEI"
(DPR 235/ 2007 art 5)**

1. L'Organo di Garanzia (di seguito O.d.G.) è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente e da due rappresentanti dei genitori, eletti tra i componenti del Consiglio di Istituto.
2. Si nominano due membri supplenti per i genitori e un membro supplente per i docenti. Tali supplenti saranno convocati in sostituzione dei membri effettivi nel caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'organo di garanzia lo stesso docente che ha irrogato la sanzione; qualora faccia parte dell'organo di garanzia il genitore dell'alunno sanzionato). Nessuna incompatibilità è prevista per il Dirigente Scolastico.
3. Il consiglio d'istituto provvede alla sostituzione dei membri dell'O.d.G. con elezione interna qualora si verificano i seguenti casi: un membro risulta assente per due volte consecutive alla convocazione dell'O.d.G. - un membro decade dal Consiglio d'Istituto (trasferimento del docente, decadenza dei genitori) - nel caso di motivata richiesta di dimissioni.
4. L'O.d.G. garantisce il diritto alla difesa degli studenti.
5. L'O.d.G. garantisce la snellezza, la rapidità e l'equità del procedimento disciplinare nel rispetto della legge 241/90.
6. L'O.d.G. si riunisce entro 5 gg. dalla presentazione di un reclamo avverso le sanzioni disciplinari disposte dagli organi preposti, presentato dai genitori dell'alunno, in quanto parte interessata.
7. Per le sanzioni che comportino il ripristino dello stato dei luoghi (definite in seguito all'accertamento di una responsabilità individuale per danno a cose) l'O.d.G. si riunisce entro 5 giorni dalla irrogazione della sanzione da parte del Dirigente Scolastico e definisce l'ammontare dell'ammenda in riferimento al danno causato.
8. Il ricorso presentato dalla parte interessata dovrà contenere con chiarezza i motivi che hanno indotto a ricorrere all'organo di garanzia ricordando che: in alcun modo le motivazioni addotte possono essere in contrasto con il regolamento d'Istituto; in alcun modo le motivazioni addotte potranno contravvenire al patto educativo di responsabilità sottoscritto dai genitori; le motivazioni non possono essere offensive della dignità del docente e dei diritti dei docenti sanciti nel patto educativo di responsabilità.
9. Nel caso di ricorsi non adeguatamente motivati l'O.d.G. può respingerli o richiedere ulteriori argomentazioni.
10. Il Dirigente Scolastico predispone gli accertamenti del caso e l'istruttoria del procedimento al fine di facilitare i lavori dell'O.d.G.
11. L'O.d.G. può decidere di convocare o non convocare lo studente oggetto della sanzione alla presenza dei genitori, per ascoltarne le ragioni.
12. L'O.d.G. si esprime in merito al ricorso presentato dai genitori, con parere vincolante.
13. La presentazione di reclamo da parte degli interessati non potrà incidere sull'esecutività della sanzione disciplinare irrogata dagli organi competenti. La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
14. L'O.d.G. opera in prima convocazione in forma perfetta, se cioè sono presenti tutti e quattro i membri, in seconda convocazione solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta e comunque con un numero non inferiore alla metà (2 membri).
15. Nessun membro presente potrà astenersi in caso di votazione.
16. Il ricorso si intende accettato se raccoglie la maggioranza dei voti validi.
17. L'O.d.G. può deliberare la revoca della sanzione in caso di evidente incompatibilità della sanzione con il regolamento d'Istituto o in presenza di sanzioni che ledano la dignità della persona.
18. L'O.d.G. può deliberare la modifica della natura della sanzione comminata allo studente qualora si accerti la disponibilità dello studente a riconoscere la propria mancanza e ad impegnarsi fattivamente per il rispetto della comunità scolastica.